



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

Camera di Commercio di Torino
Area Sviluppo Territorio e Regolazione Mercato
Settore Servizio Metrico
Via Pomba, 23 - sc. A
10123 - Torino
vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza:

UNIONCAMERE
Area Regolazione Mercato, Tutela Concorrenza, Innovazione
Piazza Sallustio, 21
00187 - Roma
segreteria.legislativo@unioncamere.it

OGGETTO: Ripartitori di calore

Si riscontra la richiesta (Prot. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.I.0520877.27-11-2017) rappresentando quanto segue.

Il Decreto Legislativo 102/2014, all'articolo 9, comma 5, fornisce prescrizioni per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime attraverso l'installazione di contatori di ciascuna unità immobiliare per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. (contabilizzazione diretta)



Nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. (contabilizzazione indiretta)

I sistemi indiretti, ad oggi disponibili, sono basati su ripartitori di calore che, diversamente dai contatori di ciascuna unità immobiliare, sono conformi a norme tecniche di prodotto e non sono regolati dalla Metrologia Legale: non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura - MID, e non sono soggetti a verifiche periodiche obbligatorie, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93/2017.

I ripartitori di calore sono, quindi, destinati alla *"determinazione dei consumi volontari di energia termica dei singoli utenti di impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria per una ragionevole stima, mediante calcolo, del consumo stesso, determinata misurando parametri con elevata correlazione al consumo di energia termica"* (cfr. norma UNI 10200 - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria).

Si fa presente che tali dispositivi, diversamente dai contatori di ciascuna unità immobiliare, possono determinare incertezze tipiche di contabilizzazione molto variabili in funzione delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni di installazione; anche le modalità di installazione dei radiatori e dei sistemi di contabilizzazione influiscono sensibilmente sulle misurazioni.

Ciò, unitamente alle diverse caratteristiche e prestazioni in termini di rilevazione, affidabilità e trasparenza del dato di consumo per l'utente finale rende problematico e poco significativo l'eventuale confronto tra le due tipologie di contabilizzazione dei consumi (diretta via contatori e indiretta via ripartitori).

Per completezza, è bene precisare che, nei casi in cui anche l'uso di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di ciascuna unità immobiliare per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore non sia efficiente in termini di costi, l'obbligo di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento risulta derogabile e la ripartizione spese segue quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice Civile e non quanto indicato nella norma UNI 10200 che risulta, pertanto, uno dei possibili criteri di riparto.

In conclusione, per i ripartitori di calore non è determinato alcun percorso omologativo e questo Ufficio non può, perciò, esprimere il richiesto parere, ma ritenendo la questione di assoluta attualità, si ritiene comunque opportuno che UNIONCAMERE divulghi alla rete camerale la presente nota informativa.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Capuano)